

AGEVOLAZIONI

Guida alla fruizione dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 – I° parte

di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le imprese che beneficiano dei differenti crediti d'imposta previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0 devono districarsi tra **le variegate regole di fruizione previste** dalle rispettive discipline agevolative.

La situazione ideale per la beneficiaria si verifica allorquando sussistono le condizioni per sfruttare tutte le potenzialità offerte dal Piano:

- **l'effettuazione di investimenti in uno o più beni strumentali nuovi**, agevolabili ai sensi dell'[articolo 1 commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi dell'[articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021);
- **l'effettuazione di investimenti in attività di R&S, IT e/o design** ai sensi dell'[articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019](#) e ss.mm.ii.;
- **il sostenimento di spese per la formazione del personale dipendente, finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0**, ai sensi dell'[articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018) e ss.mm.ii.

Le modalità di fruizione previste dai sopra elencati crediti d'imposta sono **accomunate dai seguenti elementi**:

- **l'utilizzo esclusivo in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**;
- **il divieto di cessione o trasferimento**, anche all'interno del consolidato fiscale;
- **la disapplicazione dei limiti annuali di compensazione** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#);

- l'assenza di obbligo di preventivo invio della dichiarazione dei redditi e della comunicazione al Mise ai fini della fruizione.

Per contro **variano, a seconda della disciplina agevolativa di riferimento**, i seguenti fattori:

- **il momento di decorrenza dell'utilizzo in compensazione;**
- **la durata del periodo di fruizione** (ovvero il numero di quote annuali di pari importo);
- **i codici tributo da utilizzare.**

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: disciplina previgente ex L. 160/2019

Le regole di fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali **divergono sensibilmente a seconda della disciplina agevolativa applicabile**, che è influenzata dal momento di effettuazione dell'investimento o dalla valida prenotazione.

La **previgente normativa del credito d'imposta beni strumentali** introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 trova applicazione, ai sensi del comma 185, articolo 1, L. 160/2019, **agli investimenti in beni materiali ordinari e beni materiali e immateriali 4.0:**

- **effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;**
- **effettuati entro il 30.06.2021 su valida "prenotazione".**

A tali investimenti si applicano **le regole di fruizione** dettate dal comma 191:

- **utilizzo in compensazione a decorrere dal 01.01 dell'anno successivo a quello di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0);**
- **utilizzo in compensazione in 5 quote annuali di pari importo per beni materiali ordinari e 4.0;**
- **utilizzo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo per beni immateriali 4.0.**

Se l'interconnessione dei beni materiali 4.0 avviene in un anno successivo a quello di entrata in funzione, è possibile avvalersi della **fruizione anticipata** del credito d'imposta per la parte spettante in misura ordinaria.

Non rileva il fatto che l'impresa abbia o meno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: il momento di decorrenza scatta **dall'anno (non dal periodo d'imposta) successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione.**

Ne consegue che l'impresa che abbia effettuato un investimento di 1 milione di euro in un bene materiale 4.0 ricadente sotto la disciplina della L. 160/2019, **entrato in funzione ed interconnesso nel 2020, avrà maturato un credito di euro 400.000,00 (40%)** e potrà beneficiare della **compensazione della prima quota su cinque, pari a euro 80.000,00, nel 2021.**

I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con la **risoluzione AdE 3/E/2021**:

- **6932 per beni materiali ordinari** ex [articolo 1, comma 188, L. 160/2019](#);
- **6933 per beni materiali 4.0** ex allegato A alla L. 232/2016 e [articolo 1, comma 189, L. 160/2019](#);
- **6934 per beni immateriali 4.0** ex allegato B alla L. 232/2016 e [articolo 1, comma 190, L. 160/2019](#).

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: disciplina attuale ex L. 178/2020

La disciplina innovata del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è caratterizzata da **modalità di fruizione anticipate e accelerate dell'agevolazione**, che trovano applicazione, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1051, L. 178/2020](#), ai seguenti **investimenti in beni materiali e immateriali sia ordinari sia 4.0**:

- **effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022**;
- **effettuati entro il 30.06.2023 su valida "prenotazione"**.

A tali investimenti si applicano **le regole di fruizione** dettate dai commi 1059 e 1059-bis, quest'ultimo introdotto dall'[articolo 20 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis):

- utilizzo in compensazione a decorrere **dall'anno di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0)**;
- utilizzo in compensazione in **un'unica quota annuale per investimenti in beni materiali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021** (novità introdotta dal Decreto Sostegni-bis);
- utilizzo in compensazione in **un'unica quota annuale per investimenti in beni immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**;
- utilizzo in compensazione in **3 quote annuali di pari importo in tutti gli altri casi**.

Per i beni 4.0, in caso di interconnessione in anni successivi rispetto a quello di entrata in funzione, **resta salva la facoltà di fruizione anticipata** del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per i beni ordinari.

Si rammenta inoltre che, in occasione di Telefisco 2021, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **la quota annuale costituisce il limite massimo compensabile nell'anno ed è consentito l'utilizzo dell'eventuale credito residuo nei periodi successivi**, per analogia con la disciplina del credito d'imposta investimenti in beni strumentali ex [articolo 18 D.L. 91/2014](#) e relativa [circolare AdE 5/E/2015](#).

Riprendendo l'esempio precedente, l'impresa che abbia effettuato **un investimento di 1 milione di euro in un bene materiale 4.0 ricadente sotto la disciplina della L. 178/2020, entrato in funzione ed interconnesso nel 2021, maturerà un credito di euro 500.000,00**

(50%) e potrà beneficiare della **compensazione della prima quota di tre**, pari a euro 166.666,67, **nel 2021**.

I **codici tributo da utilizzare**, istituiti con la medesima [risoluzione AdE 3/E/2021](#), sono i seguenti:

- **6935 per beni materiali e immateriali ordinari** ex [articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020](#);
- **6936 per beni materiali 4.0** ex allegato A alla L. 232/2016 e [articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020](#);
- **6937 per beni immateriali 4.0** ex allegato B alla L. 232/2016 e [articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#).

Tipologia di bene	Decorrenza	Quote annuali di compensazione	Codice tributo
Beni materiali ordinari (articolo 1, comma 188, L. 160/2019)	Anno successivo a quello di entrata in funzione	5	6932
Beni materiali 4.0 (articolo 1, comma 189, L. 160/2019)	Anno successivo a quello di interconnessione	5	6933
Beni immateriali 4.0 (articolo 1, comma 190, L. 160/2019)	Anno successivo a quello di interconnessione	3	6934
Beni materiali ordinari dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (articolo 1, comma 1054, L. 178/2020)	Anno di entrata in funzione	1	6935
Beni immateriali ordinari dal 16.11.2020 al 31.12.2021 per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (articolo 1, comma 1054, L. 178/2020)	Anno di entrata in funzione	1	6935
Beni ordinari – altri casi (articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020)	Anno di entrata in funzione	3	6935
Beni materiali 4.0 (articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020)	Anno di interconnessione	3	6936
Beni immateriali 4.0 (articolo 1, comma 1058, L. 178/2020)	Anno di interconnessione	3	6937